



COMUNE DI SIGILLO

PROVINCIA DI PERUGIA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 23-02-18

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 18:45 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

COLETTI RICCARDO	P	FIORDALISIO ALESSIO	P
FACCHINI FELICE	P	FUMANTI ALESSIA	A
CECCHETTI CLAUDIO	A	SILVESTRUCCI FRANCESCO	P
GIOVANNINI VALERIA	P	SMACCHI ETTORE	P
BAZZUCCHINI NICOLA	P	FUGNANESI GIAMPIERO	A
CERVINI ARMANDO CARMINE	P		

Assegnati n. 11 - in carica n. 11
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. COLETTI DOTT. RICCARDO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor RUSTICI DOTT.SSA AMBRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

SOGGETTA A CONTROLLO N

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1^a, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Enrico Francavilla)

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1^a, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Enrico Francavilla)

Per quanto riguarda la discussione, si rinvia alla deliberazione n. 3 relativa all'approvazione del DUP, essendo stata la medesima condotta in modo unitario per tutti gli argomenti connessi all'approvazione del bilancio e precisamente dal n. 3 al n. 8 compreso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012, l'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati, inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013, e successive modificazioni e integrazioni, che hanno stabilito:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visto l'art. 9 bis, comma 1, del D.L. 47/2014 il quale stabilisce che, dal 01.01.2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti non locata o data in comodato d'uso;

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 3, lett. a-bis, inserito con l'art. 1 comma 10 della Legge 28.12.2015 n. 208 che ha introdotto, dal 2016, la riduzione del 50% della base imponibile IMU per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 6 bis, inserito con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 53, il quale stabilisce che l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata dal comune, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato per i quali è stato stipulato l'accordo tra le associazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, acquisito al protocollo di questo ente al n. 2363 del 07.04.2016;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Sigillo in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, con estensione, dal 2016, per la medesima fattispecie correlata agli studenti universitari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

Visto il Regolamento Comunale dell'imposta unica comunale nel quale è disciplinata, altresì, l'imposta municipale unica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali al 28 Febbraio 2018;

Ritenuto, anche in virtù di quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205:

- confermare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,86%;
- confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (Cat. A1 – A8 – A9): 0,4%;

Ritenuto inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 pari ad Euro 200,00;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il **14 ottobre** dello stesso anno (Termine modificato dalla legge 208/2015). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8, assenti n. 3;

Con voti unanimi favorevolmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018:
 - aliquota di base: 0,86%;
 - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1 – A8 – A9): 0,4%;
- 2) Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta allo 0,86%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,1 % è la quota di competenza comunale;
- 3) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale, nella misura di Euro 200,00;
- 4) Di provvedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, in adempimento agli adempimenti di cui ai commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Quindi ravvisata l'urgenza nel deliberare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 8;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COLETTI DOTT. RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSTICI DOTT.SSA AMBRA

E' stata inserita nell' Albo Pretorio Comunale on-line (art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi 15 gg. consecutivi dal 12-03-18 al 26-03-18, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami.

Sigillo, li 12-03-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-18 per il decorso termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – c. 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Sigillo, li 22-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSTICI DOTT.SSA AMBRA

=====

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto FRANCAVILLA DOTT. ENRICO

CERTIFICO

che la presente copia, da me collezionata, formata da n. 8 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Sigillo, li 27-03-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
FRANCAVILLA DOTT. ENRICO